

Collaborazione volontaria. Le regole per presentare l'istanza

Nella voluntary disclosure tutte le posizioni irregolari

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

■ La collaborazione volontaria comporta una serie di adempimenti dei vari soggetti interessati (contribuenti e amministrazione finanziaria) che di seguito riepiloghiamo.

L'istanza del contribuente

Il primo passo spetta al contribuente, il quale deve indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, con una richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Si considerano sia gli importi detenuti direttamente sia quelli posseduti indirettamente o per interposta persona. Questa richiesta dovrà essere corredata da tutti i documenti e le informazioni che servono all'Agenzia per la determinazione dei redditi in tutte le fasi che hanno caratterizzato l'investimento. In pratica il fisco vorrà conoscere se vi sono stati:

- redditi omessi al momento della costituzione dell'investimento;
- redditi di natura finanziaria durante la detenzione dello stesso;
- proventi redditualmente rilevanti conseguiti al momento dell'eventuale liquidazione dell'attività.

All'amministrazione dovranno essere fornite anche le informazioni (e la documentazione) che serviranno per il calcolo dei maggiori imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap, dei contributi previdenziali e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. Tali elementi devono riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali alla data della presentazione non sono ancora scaduti i termini di accertamento o per la contestazione delle violazioni.

Le regole da rispettare

Chi è interessato alla collaborazione volontaria dovrà tenere conto di una serie di considerazioni preliminari:

■ la richiesta dovrà essere omnicomprensiva di tutte le posizioni irregolarmente detenute. A questo proposito, sarà importante capire se una indicazione parziale farà decadere il contribuente dai benefici (fiscali e penali) della **voluntary disclosure**. È una questione piuttosto delicata, visto che il dato normativo farebbe propendere per questa ipotesi, ma dall'altra parte le norme sul ravvedimento degli imponibili "nazionali" non sono così restrittive. In ogni caso, se la collaborazione parziale non fosse ritenuta valida, sarà necessario chiarire come il contribuente potrà recuperare quanto versato con una disclosure decaduta (sembra logico in compensazione a fronte del nuovo accertamento) e se comunque potrà fruire delle ordinarie regole di chiusura delle controversie con riduzione delle sanzioni a un sesto o a un terzo senza penalizzazioni. La riduzione dovrebbe essere consentita anche se potrebbe esserci un incremento della sanzione base a seguito del comportamento del contribuente, fatte salve le ipotesi di errore scusabile e/o di chiaro dubbio interpretativo;

■ dovranno essere indicate anche le disponibilità detenute indirettamente e/o tramite interposta persona. In tal senso si ritiene che si debbano indicare anche gli investimenti sia intestati a trust che sono solo «un semplice schermo formale» per i quali «la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust» (circolare 38/E/2013) sia detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente inter-

posti che risultano intestatari solo formali (risoluzione 134/E/2002);

■ le imposte e le sanzioni saranno applicate sulla totalità degli importi che hanno generato l'irregolarità e non solo sulla somma "rimpatriata". Pertanto, se l'evento che ha creato l'investimento estero è stato un occultamento di imponibile, in un periodo ancora accertabile, per l'importo di 100 e 50 sono già stati "consumati" dal contribuente, quest'ultimo potrà effettuare la voluntary disclosure sui residui 50 ma il fisco pretenderà le imposte su 100. Alla luce del principio appena evidenziato, dovranno essere tenuti in considerazione ed eventualmente giustificati, ad esempio, i prelievi risultanti dagli estratti conto che i contribuenti dovranno presentare.

Gli altri passi operativi

A seguito della domanda del contribuente, l'Agenzia presenterà un invito a comparire con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle somme da versare. Il contribuente potrà aderire a tale invito con il versamento delle somme entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'adesione ovvero iniziare un tentativo di accertamento con adesione. Tutte le formalità legate alle modalità applicative della procedura saranno emanate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge con un provvedimento dell'Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

